

Di milleproroghe. Chiarita l'applicazione della riforma delle rendite sull'armonizzazione del prelievo

Interessi maturati nel 2011 al 27%

Aliquota «maggiorata» anche se resi disponibili dopo il 1° gennaio

Renzo Parisotto

In vista dell'entrata domani della riforma della tassazione delle attività finanziarie, il legislatore interviene con il decreto Milleproroghe su alcuni temi che si prestano a dubbi interpretativi.

Varicordato che, in base all'articolo 2, commi 6 e 9, del Dl 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 148/2011) l'aliquota su interessi, premi e altri proventi prevista dall'articolo 44 del Tuir passa al 20% se gli stessi sono «diventati esigibili» a partire dal 1° gennaio 2012. A questo criterio di esigibilità derogavano alcune fattispecie quali ad esempio gli interessi su titoli di grandi emittenti (vedi banche), ai quali risulta applicabile il Dlgs 239/1996 dove si seguiva un criterio di maturazione.

In questo quadro, si poteva intendere che gli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari, pur se maturati nel 2011 - di norma la chiusura di tali conti avviene il 31 dicembre e la messa a disposizione del titolare dal primo giorno dell'anno successivo, perciò equivalente alla «esigibilità» - ricadessero nella minor aliquota del 20 per cento. Ora l'articolo 29, comma 2, lettera a) del Milleproroghe stabilisce che la nuova aliquota del 20% interessa solo la quota interessi che matura dal 1° gennaio 2012; si conferma perciò la precedente aliquota del 27% sino al 31 dicembre 2011.

Altro tema affrontato dal Mille-

proroghe (articolo 29, comma 2, lettera b) concerne i proventi dei pronti contro termine che sono produttivi di redditi da capitale previsti dall'articolo 44, comma 1, lettera g-bis) del Tuir, mentre, come detto sopra, il Dl 138/11 valorizzava, per l'applicazione della maggior ritenuta 20%, il criterio della esigibilità.

Va inoltre ricordato che in base agli articoli 44 e 45 del Tuir, da leggersi insieme all'articolo 26, comma 3-bis, del Dpr 600/73, i redditi da capitale realizzabili da contratti di Pronti contro termine sono «componibili» in due parti: una prima costituita dal provento/interesse dei titoli sottostanti, e una seconda dal differenziale positivo tra il prezzo convenuto a pronti ed a termine, al netto degli interessi del titolo sottostante.

Prima del Milleproroghe, per le operazioni in Pronti contro termine a cavallo di fine 2011 con sottostanti obbligazioni soggette al Dlgs 239/96 la componente provento/interessi sul titolo avrebbe subito la diversa aliquota secondo il criterio di maturazione (ante/post 31 dicembre), ovvero mantenimento del 12,50% se il sottostante fosse un titolo di Stato mentre il differenziale da Pct in senso stretto sarebbe stato interamente soggetto al 20% in quanto esigibile nel 2012.

Si prevede ora che i contratti Pct con sottostante obbligazioni soggette al Dlgs 239/96 stipulati

entro il 31 dicembre 2012, se di durata non superiore ai 12 mesi, mantengono fino alla loro scadenza la ritenuta originaria del 12,50 per cento. Altrettanto vale per gli interessi sui titoli sottostanti se si tratta di titoli dei «grandi emittenti» soggetti al Dlgs 239/96, per i quali non vige il criterio di maturazione fino alla chiusura di questi Pct.

Sono infine rivisti (all'articolo 29, comma 3) i termini di decorrenza delle modifiche all'articolo 26, commi 1 e 3, del Dpr 600/73 e alla legge 239/96. Va ricordato che l'articolo 26 prevedeva una maggiorazione alla ritenuta su interessi da obbligazioni e simili al verificarsi di particolari circostanze quali il rilevante tasso di remunerazione al momento dell'emissione (aliquota al 27%), o un'anticipata estinzione prima dei 18 mesi dall'emissione (ulteriore prelievo del 20%). L'abrogazione di queste maggiorazioni viene ora circoscritta ai soli proventi/interessi maturati dal 1° gennaio 2012. Allo stesso modo permane sul maturato al 31 dicembre la precedente aliquota di ritenuta (12,50% o 27%) prevista per i soggetti diversi dai grandi emittenti. E analogo provvedimento è introdotto per il maggior prelievo del 20% dovuto su interessi/proventi percepiti su valori posti a garanzia da parte di persone fisiche per finanziamenti erogati ad imprese (legge 323/96).

Autonomie. Saltati i tempi supplementari

Vecchie regole per i revisori locali

Per la scelta dei propri nuovi revisori dei conti, gli enti locali devono continuare a seguire le vecchie regole, sia per quanto riguarda le modalità di nomina sia per la durata del mandato.

Nell'ultima versione del «Milleproroghe» (Dl 216/2011), è saltata la norma che avrebbe dato più tempo per la fissazione delle nuove regole, introdotte dalla manovra-bis di Ferragosto (articolo 16, comma 25 del Dl 138/2011) con il principio del sorteggio presso le Prefetture (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri). I termini previsti dalla norma per l'emanazione del decreto ministeriale con cui il Viminale avrebbe dovuto indicare le modalità operative della nuova disciplina sono abbondantemente scaduti (andava pubblicato entro il 15 novembre) e nel frattempo rimangono, dunque, valide le indicazioni ministeriali sulla necessità di seguire le vecchie procedure fino a quando le nuove non saranno pronte. Anche perché la pubblica-

zione del decreto, che oltre ai requisiti per accedere alle varie fasce demografiche dovrebbe indicare anche le modalità per esprimere le preferenze territoriali degli aspiranti revisori, non basta da sola a far partire la giostra dei sorteggi, a cui serve anche il varo delle liste regionali e la preparazione dei sistemi informatici per gestire le richieste. Nel frattempo, quindi, è il decreto legislativo 293/1994 (articolo 3, comma 1) a dettare legge, prevedendo una proroga massima di 45 giorni per i collegi in carica e il rinnovo con il passaggio in consiglio comunale. Per quanto riguarda le altre scadenze, invece, si sposta a giugno il termine per la gestione associata delle prime due funzioni fondamentali nei Comuni fino a 10 mila abitanti, e slitta di un anno l'applicazione della «riforma» della riscossione come previsto dal Dl 201/2011.

G.Tr.

Immobili. Il valore dipende dal tasso di interesse legale

Aggiornati i coefficienti per il diritto di usufrutto

Angelo Busani

Con la fissazione al 2,5% del tasso dell'interesse legale varia di conseguenza anche il calcolo del valore dell'usufrutto che occorre effettuare quando si tratta di applicare a tale valore l'Iva, le imposte di registro, ipotecaria e catastale e le imposte di successione e donazione. Le regole di determinazione del valore dell'usufrutto servono inoltre per individuare se una quota di capitale sociale, su cui è impresso l'usufrutto, sia da considerare quale partecipazione qualificata o meno, ai fini del calcolo del capital gain in caso di sua cessione onerosa.

Si pensi al caso di un padre che compri una casa a un figlio, ma che intenda mantenerne l'usufrutto vitalizio; e si pensi che il figlio nudo proprietario possa avvalersi dell'agevolazione «prima casa», a differenza del padre. Ebbene, se a questo caso si applica l'Iva, sul valore dell'usufrutto spettante al padre andrà calcolata l'aliquota del 10% mentre al valore della nuda proprietà intestata al figlio andrà calcolata l'aliquota del 4 per cento.

Per calcolare l'usufrutto ci si avvale di un prospetto di coefficienti che si trova allegato al Dpr 131/1986. Testo unico dell'imposta di registro; il quale viene variato ogni volta che varia il saggio dell'interesse legale. Anche quest'anno, in dipendenza del Dm Economia 12 dicembre 2011,

che ha fissato il saggio legale al 2,5%, con un decreto del 22 dicembre 2011 del direttore generale delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 di ieri, è stato aggiornato detto prospetto con decorrenza dal 1° gennaio 2012 (si veda la tabella a fianco).

Il valore dell'usufrutto vitalizio si calcola moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse e moltiplicando ulteriormente per il coefficiente desumibile dal prospetto in questione con riferimento all'età dell'usufruttuario. Si ipotizzi un usufruttuario 60enne e quindi di utilizzare il coefficiente 24. Dato quindi in 100mila euro il valore della piena proprietà di un bene, moltiplicando detto valore per il 2,5% si ottiene il risultato di 2.500; questa cifra va moltiplicata per 24, ottenendo il risultato di 60mila. Questo è dunque il valore dell'usufrutto vitalizio. Il complemento, e cioè il valore di 40mila euro, è il valore della nuda proprietà.

Inoltre, visto che la determinazione del valore dell'usufrutto a tempo determinato dipende da una formula di matematica finanziaria che esprime il valore attuale di una rendita, immediata e posticipata, da pagare per «n» periodi, calcolata a un tasso periodale pari al saggio legale di interesse, si devono modificare anche le operazioni da compiere per determinare questo valore.

I dati aggiornati

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,5 per cento

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficienti
Da 0 a 20	38
Da 21 a 30	36
Da 31 a 40	34
Da 41 a 45	32
Da 46 a 50	30
Da 51 a 53	28
Da 54 a 56	26
Da 57 a 60	24
Da 61 a 63	22
Da 64 a 66	20
Da 67 a 69	18
Da 70 a 72	16
Da 73 a 75	14
Da 76 a 78	12
Da 79 a 82	10
Da 83 a 86	8
Da 87 a 92	6
Da 93 a 99	4

Credito agevolato. A gennaio il valore è 7,78% (+1,35%)

Tassi in forte crescita per le attività produttive

A CURA DI
Antonio Vittorio Sorge
Alessandro Spinelli

Forte incremento a gennaio della crescita in atto nei valori del tasso di riferimento per il credito agevolato a industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont (settore industriale); la misura del parametro in vigore dal primo del mese si fissa infatti sul valore di 7,78% con una variazione dell'1,35%, rispetto al valore di 6,43% in vigore a dicembre.

Da segnalare che la presente variazione rappresenta il maggior aumento mai verificatosi nel valore del tasso, che si è così incrementato complessivamente di due punti percentuali negli ultimi tre mesi e ha superato la soglia del 7% per la prima volta dal gennaio 1998.


Si deve tenere presente che gli attuali valori dei tassi di riferimento, e di conseguenza dei tassi agevolati a essi collegati, sono stati calcolati in base alle commissioni onnicomprensive a favore degli istituti di credito in vigore per l'anno 2011. Pertanto, in caso di variazione di queste commissioni per l'anno 2012, anche i valori dei tassi di riferimento e dei tassi agevolati a essi collegati vareranno retroattivamente a far data dal primo gennaio.

Una tendenza alla crescita, sia pure di entità contenuta, si segnala anche per quanto riguarda il tasso di riferimento comunitario da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per concessione di incentivi a favore delle imprese i cui valori a partire dal 1° gennaio si portano al 3,07% con un incremento dello 0,02 rispetto al 3,05% in vigore dallo scorso primo luglio.

Per contro, a seguito dell'entità estremamente contenuta della variazione non fanno segnalare scostamenti la maggior parte dei tassi collegati a questo indicatore, tra i quali quelli dei parametri per la legge 1329/65 Sabatini e 598/94, le cui misure dipendono direttamente dal valore del tasso di riferimento comunitario.

È ancora in diminuzione il tasso di sconto comunitario: la Banca centrale europea ha infatti diminuito dello 0,25% il livello del tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosystem, con validità a partire dall'operazione con regola-

Così gli ultimi mesi



I riferimenti per alcuni settori

Operazioni oltre 18 mesi	A	B	C	D
LEGGI 1760/28 - CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO	6,85	0,93	7,78	1,35
Operazioni di durata superiore a 12 mesi				
LEGGI 1760/28; 153/75 - CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO	6,85	1,18	8,03	1,35
Contratti condizionati stipulati nel 2010				
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	6,85	1,18	8,03	1,35
LEGGI 326/68 - CREDITO TURISTICO-ALBERGHIERO	6,85	0,98	7,83	1,35
Operazioni di durata superiore a 18 mesi				
LEGGI 475/78; 865/71; 357/64; 326/88 - CREDITO FONDIARIO-EDILIZIO	6,85	0,88	7,73	1,35
Contratti condizionati stipulati nel 2010				
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	6,85	0,88	7,73	1,35
LEGGI 949/52 - CREDITO ALL'ARTIGIANATO	6,85	0,98	7,83	1,35
Operazioni di durata superiore ai 18 mesi				
LEGGI 234/78 - CREDITO NAVALE	6,85	0,93	7,78	2,65
Variazione semestrale				

Nota: A i valori del costo della provvista variano tutti i mesi pur restando uguali tra di loro, a eccezione del credito navale, la cui variazione è semestrale; B i valori restano costanti tutto l'anno; C i valori variano ogni mese salvo per il credito navale che ha variazione semestrale; D rispetto ai valori precedenti

mento 14 dicembre 2011, fissando il valore del parametro all'1,00% rispetto alla misura dell'1,25% in vigore dal 9 novembre.

Si tratta della quarta variazione per questo indicatore decisa dalla Bce nel corso dell'anno.

Indicatori nazionali

Presentano nuovamente una evoluzione improntata alla diminuzione i valori medi mensili dell'Euribor, per i quali a dicembre si registrano decre-

menti rispetto al mese precedente, sia pure di lieve intensità. Le misure medie mensili relative all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) tre mesi, tasso di riferimento per il mercato interbancario si attestano infatti sul valore di 1,437% con una variazione dello 0,058% (l'indicatore a base 360; sul valore di 1,457% a fronte dell'1,516% con una diminuzione dello 0,059% per l'indicatore a base 365.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'osservatorio di gennaio

Tasso di riferimento per le operazioni oltre 18 mesi: 7,78% (+1,35%)

Legge/Oggetto	Localizzazione	Tassi	Settori	Annotazioni
133/08 (Art. 6, lett.) Patrimonializzazione Pmi esportatrici		3,07	Tutti	Tasso di riferimento Ue: 3,07%; fatturato estero dell'ultimo triennio pari al 20% del fatturato complessivo
949/52 (1) Credito Artigiano	Terr. naz.	In base ai regolamenti regionali	Artigianato	Tasso di riferimento per l'artigianato, applicabile alle operazioni aventi durata superiore a 18 mesi: 7,83% Tasso di riferimento Ue: 3,07%
1329/65 Acquisto macchinari	Terr. naz.	100% 0,00 80% 0,65 70% 0,95 60% 1,25 50% 1,55	Industria Commercio Artigianato Agricoltura Servizi	Tasso di riferimento Ue: 3,07% Sono tassi nominali annui anticipati (sconto composto)
598/94 Innovazione e ambiente Pmi	Terr. naz.	100% 3,05 80% 2,45 70% 2,15 60% 1,85 50% 1,55 23% 0,75	Industria	Tassi di contribuzione. Tasso di riferimento Ue: 3,07% Sono tassi di contribuzione nominali annui corrisposti in via semestrale posticipata
227/77 Credito all'export	Terr. naz.	In base ai tassi dei singoli Paesi	Industria Commercio	Tasso di riferimento per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili: 4,65%
317/81 (Art. 24) Consorzi	Arete obbiettivo 1 (2) e 2 (3) Rimanenti zone	2,35 30% 4,70	Industria Commercio Artigianato	Fondi provenienti dalla legge 240/81. Contributo: semestrale posticipato pari alla differenza tra le rate a tasso di riferimento e a tasso agevolato
133/08 Inserimento sui mercati esteri art. 6, lett. a)	Paesi extra Ue	0,50	Industria	15% tasso di riferimento Ue minimo: 0,50%
416/81 Editoria	Terr. naz.	50% 3,90	Editoria	Dpr 30/05/02 n. 142. Legge 7/03/01, n. 62
123/88 (Dlgs) Incentivi diversi	Terr. naz.	3,07	Diversi	Tasso da applicare per operazioni di attualizzazione e rivalutazione per la concessione di incentivi
133/08 (Art. 6, lettera b) Studi di fattibilità e prefattibilità	Paesi extra Ue	0,50	Tutti	15% tasso di riferimento Ue minimo: 0,50%
1329/65 Acquisto macchinari	Terr. naz.	100% 0,00 80% 0,65 70% 0,95 60% 1,25 50% 1,55	Industria Commercio Servizi Artigianato Agricoltura	Tassi nominali annui anticipati - Sconto commerciale un anno
		100% 0,00 80% 0,65 70% 0,95 60% 1,25 50% 1,55		Tassi nominali annui anticipati - Sconto commerciale due anni
		100% 0,00 80% 0,65 70% 0,95 60% 1,25 50% 1,55		Tassi nominali annui anticipati - Sconto commerciale tre anni
		100% 0,00 80% 0,65 70% 0,95 60% 1,25 50% 1,55		Tassi nominali annui anticipati - Sconto commerciale quattro anni
		100% 0,00 80% 0,65 70% 0,95 60% 1,25 50% 1,55		Tassi nominali annui anticipati - Sconto commerciale cinque anni
44/86 Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno	Arete obbiettivo: 1 (2), 2 (3), 5b (2)	In base alla destinazione dell'agevolazione concessa	Industria Artigianato Servizi Agricoltura	Operazioni a favore di società e cooperative costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e 29 anni in cui il capitale spetta in maggioranza ai medesimi
100/90 Joint venture Paesi extra-Ue	Terr. naz. 50%	3,90	Industria Artigianato Servizi Commercio Agricoltura	Finanziamento agevolato della quota dei partner italiani nelle joint venture. Attuabile successivamente all'intervento Simest Spa o Finest Spa

Nota: Le modalità di calcolo dei tassi di riferimento per le operazioni di credito agevolato sono contenute nel decreto del ministero del Tesoro pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 304 del 30 dicembre 1994. I tassi di riferimento per le operazioni di durata superiore ai 18 mesi sono pari alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato), riferita al secondo mese precedente la stipula del contratto, arrotondati ai cinque centesimi di punto superiori, maggiori della commissione onnicomprensiva stabilita annualmente dal ministero dell'Economia. (1) I capi V e VI della legge 949/52 sono stati abrogati dal decreto legislativo 385/93 (Testo unico in materia bancaria e creditizia). (2) Regolamento Ce 2052/88 (in «Gazzetta Ufficiale» Ue serie L. n. 185 del 15 luglio 1988). (3) Decisione della Commissione Ue del 21 marzo 1989, n. 89/288 (in «Gazzetta Ufficiale» Ue serie L. n. 112 del 25 aprile 1989). (4) Indicatore economico pubblicato sul Sole 24 Ore del 29 dicembre 2011. (5) Per l'Euribor i dati riportati dal Sole 24 Ore riguardano operazioni a tre mesi (divisore 360). Il precedente osservatorio dei tassi è stato pubblicato sul Sole 24 Ore del 1° dicembre 2011.

L'evoluzione del sistema economico

Indicatori al 30-12-2011	Tasso di sconto 1992-2011	Valori	Scadenza	Tassi 2006-2011
Tasso di attualizzazione	04-02-93	11,50	28-02-06	4,35
	23-04-93	11,00	31-03-06	4,35
	21-05-93	10,50	30-04-06	4,50
Libor in \$ (3 mesi)	14-06-93	10,00	30-05-06	4,70
	06-07-93	9,00	30-06-06	4,95
	10-09-93	8,50	31-07-06	5,00
	22-10-93	8,00	31-08-06	5,05
	18-02-94	7,50	30-09-06	5,10
	12-05-94	7,00	31-10-06	5,00
	12-08-94	7,50	30-11-06	4,95
	22-02-95	8,25	31-12-06	5,00
	29-05-95	9,00	31-01-07	4,95
	24-07-96	8,25	28-02-07	5,00
	24-10-96	7,50	31-03-07	5,13
	22-01-97	6,75	30-04-07	5,13
	30-06-97	6,25	31-05-07	5,08
	24-12-97	5,50	30-06-07	5,28
	22-04-98	5,00	31-07-07	5,43
	27-10-98	4,00	31-08-07	5,68
	04-12-98	3,50	30-09-07	5,68
	28-12-98	3,00	31-10-07	5,48
	14-04-99	2,50	30-11-07	5,38
	10-11-99	3,00	31-12-07	5,43
	09-02-00	3,25	31-01-08	5,28
	22-03-00	3,50	31-02-08	5,18
	04-05-00	3,75	30-04-08	5,03
	15-06-00	4,25	31-05-08	5,13
	06-09-00	4,50	30-06-08	5,33
	11-10-00	4,75	31-07-08	5,53
	15-05-01	4,50	31-08-08	5,98
	05-09-01	4,25	30-09-08	5,98
	19-09-01	3,75	31-10-08	5,63
	14-11-01	3,25	30-11-08	5,63
	11-12-02	2,75	31-12-08	5,28
	12-03-03	2,50	31-01-09	5,18
	1/1/04	4,43	28-02-09	5,08
	1/1/05	4,08	31-03-09	4,98
	1/1/06	3,70	30-04-09	4,73
	1/6/06	4,36	30-05-09	4,73
	1/1/07	4,62	30-06-09	4,58
	1/9/07	5,42	31-07-09	4,48
	09-08-06	3,00	31-08-09	4,68
	1/1/08	5,19	30-09-09	4,48
	1/7/08	5,59	31-10-09	4,48
	15/10/08	6,36	30-11-09	4,33
	1/1/09	5,99	30-12-09	4,28
	1/3/09	4,47	31-01-1	